



N. 23 O.d.G.

COMUNE DI BERGAMO
Consiglio Comunale

N. 115 Registro C.C.

N. 67 Prop. Del.

Oggetto: approvazione atto di rettificazione e correzione di errori materiali degli atti del Piano di governo del territorio non costituente variante agli stessi, ai sensi dell'art. 13, comma 14 bis, della L.R. 12/2005 e s.m.i. (ARPGT08)

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in data **23 luglio 2019**

Ferruccio Rota - Presidente

SINDACO

1 – Gori Giorgio

CONSIGLIERI

2 – Amaddeo Diego

3 – Anesa Nicholas

~~4 – Bianchi Filippo~~

5 – Bottaro Massimo

~~6 – Bruni Federica~~

7 – Carrara Alessandro

8 – Ceci Gianfranco

9 – Conti Stelio

10 – Cremaschi Roberto

11 – De Bernardis Alessandro

12 – Deligios Ezio

13 – Facchetti Enrico

14 – Milesi Viviana

15 – Minuti Danilo

16 – Nespoli Denise

17 – Nosari Luca

18 – Paganoni Simone

~~19 – Pecco Luisa~~

~~20 – Raineri Maddalena Maria~~

~~21 – Ribolla Alberto~~

22 – Riccardi Francesca

23 – Rota Ferruccio

24 – Rovetta Stefano Massimiliano

25 – Russo Romina

26 – Ruzzini Oriana

27 – Serra Massimiliano

~~28 – Stucchi Giacomo~~

~~29 – Tironi Stefano~~

30 – Togni Stefano

31 – Tremaglia Andrea

32 – Vergalli Alberto

33 – Zaccarelli Eleonora

Presenti all'inizio della trattazione n. 26

ASSESSORI

Angeloni Giacomo

~~Brembilla Marco~~

Gandi Sergio

Ghisalberti Nadia

Marchesi Marzia


Messina Marcella

Poli Loredana

Valesini Francesco

Zenoni Stefano

Partecipa il vice segretario supplente del vicario dott. Gaspare Passanante.



AL CONSIGLIO COMUNALE



21

AREA: Politiche del Territorio
DIREZIONE: Urbanistica e Riqualificazione
SERVIZIO: Pianificazione Urbanistica

Alla Giunta Comunale
Sede
per l'inoltro al Consiglio Comunale

N° 1067-19 Prop. Del.
N° 0018-19 Prop. Dir.

OGGETTO: Approvazione atto di rettificazione e correzione di errori materiali degli atti del Piano di Governo del Territorio non costituente variante agli stessi, ai sensi dell'art. 13 comma 14bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. ("ARPGT08")

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- l'art 27 commi 1-3 della Legge 457/78 "Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente" stabilisce che "I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale [sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62] (controllo soppresso dalla legge n. 127 del 1997). Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero [...]";
- all'interno delle Zone di Recupero di cui alla sopra richiamata Legge 457/78, individuate nello specifico elaborato cartografico del Piano delle Regole vigente "PR4 - Ambiti assoggettati a pianificazione particolareggiata e Zone di Recupero", sono localizzati anche gli ambiti urbani puntualmente assoggettati a Ristrutturazione urbanistica (Ru), la cui attuazione è subordinata alla presentazione di specifico Piano di Recupero, come evidenziato nella legenda dell'elaborato cartografico, in cui si evidenzia che suddette Zone di Recupero "includono gli ambiti urbani in cui sono possibili interventi di Ristrutturazione urbanistica (Ru), tra cui [...] quelli coincidenti con i tessuti storici del Piano delle Regole nelle tipologie TS2 - Tessuto dei Borghi Storici e TS3 - Fronti storici e nuclei di prima formazione, le Zone Omogenee A [...], nonché ulteriori ambiti, di estensione ridotta, spesso coincidenti con singoli manufatti edilizi o parti di essi";
- suddetti ambiti urbani assoggettati a Ristrutturazione urbanistica (Ru) sono altresì riportati negli elaborati cartografici relativi all'assetto urbanistico generale (PR7) del Piano delle Regole e includono immobili appartenenti ai diversi tipi di Città/Ambiti individuati dallo strumento urbanistico comunale: Città Storica

antica e moderna (CS), Città Consolidata (CC), Città delle Attività (CA), Città dei Servizi e delle Attrezzature (CSA), Città in Trasformazione (CT) e Ambiti di valore paesaggistico-ambientale;

- gli interventi consentiti nei diversi tessuti urbani, in relazione alla specifica Città/Ambito di appartenenza, sono disciplinati da specifiche disposizioni delle Norme del Piano delle Regole (artt. 23.1, 27.1, 31.1, 34.1, 37.4 e 41.1), con riferimento alle tipologie di intervento edilizio-urbanistico di cui agli artt. 10.1 e seguenti delle stesse Norme.

Dato atto che:

- con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 8 del 21/02/2018 hanno acquisito vigenza gli elaborati della Variante urbanistica n. 10 al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi denominata "VARPGT10", approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 11/12/2017;
- tra gli obiettivi della "VARPGT10", definiti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 187 in data 26/05/2016, si stabiliva la necessità di *"rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall'art. 3 DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014, eliminando pertanto la distinzione tra gradi di ristrutturazione (Ri2 - di tipo conservativo e Ri1 - di tipo sostitutivo)";*
- tale variante ha comportato una revisione generale dei due atti del PGT (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) nell'ottica di una semplificazione degli apparati normativi, per garantire la coerenza con le disposizioni regionali e nazionali vigenti in tema di interventi edilizi e modalità di attuazione nel tessuto urbano consolidato e negli ambiti di rigenerazione urbana, con riferimento a quanto introdotto dalla legge 98/2013 (Decreto del Fare) e dalla legge 164/2014 (Decreto Sblocca Italia), oltre che alle definizioni degli interventi edilizi riportate all'art. 3 del TU in materia edilizia (DPR 380/01) e rispetto alle disposizioni dalla L.R. 31/14 in materia di consumo di suolo, oltre che a quanto definito dalla L.R. 6/2010 in materia di attività commerciali e fiere;
- suddetta semplificazione degli apparati normativi del PGT ha determinato pertanto la revisione delle modalità di intervento assegnate agli edifici del territorio comunale negli elaborati cartografici relativi all'assetto urbanistico (Allegati 1a, 1b e 1c alla "VARPGT10"), nonché la revisione degli artt. 10.1 e seguenti delle Norme del Piano delle Regole, con eliminazione degli artt. dal 10.1.1 al 10.1.10 (nei quali si dettagliavano le specifiche tipologie di intervento edilizio-urbanistico) e conseguente adeguamento delle norme alle definizioni di cui al DPR 380/2001, con rimando integrale alle stesse;
- il soppresso articolo 10.1.10 relativo agli *"Interventi di ristrutturazione urbanistica (Ru)"* individuava, per i diversi tipi di Città, anche gli indici e i parametri edilizio-urbanistici di riferimento da utilizzare nella attuazione di suddetti interventi, come evidenziato nelle parti sottolineate nell'estratto normativo di seguito riportato:

"10.1.10 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (Ru)

Per interventi di Ristrutturazione urbanistica (Ru) si intendono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Gli interventi di Ru dovranno rispettare i parametri e gli indici di edificabilità previsti dal tessuto di appartenenza dell'ambito oggetto di intervento; tali indici e parametri sono da calcolarsi sulla Superficie fondiaria del lotto o dell'area individuata dalla proposta di recupero, con esclusione degli spazi pubblici o di uso pubblico esistenti; per quanto riguarda i tessuti appartenenti alla città storica gli indici e i parametri del progetto dovranno attenersi al volume degli edifici esistenti e alle relative relazioni con gli spazi aperti pertinenziali, garantendo il mantenimento delle eventuali aree libere verdi e/o permeabili esistenti."

- con la soppressione dell'art. 10.1.10 relativo agli *"Interventi di Ristrutturazione urbanistica (Ru)"* proposto con la "VARPGT10", le vigenti Norme del Piano delle Regole rimandano pertanto integralmente all'art. 3,

comma1, lettera f), del DPR 380/2001, che definisce gli interventi di ristrutturazione urbanistica come *“quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”*, senza però specificare indici e parametri edilizio-urbanistici di riferimento da utilizzare nella attuazione di suddetti interventi;

- a seguito della approvazione della soprarichiamata “VARPGT10”, il PGT ha assunto nei suoi atti normativi la Slp (Superficie Lorda di Pavimento) come parametro per regolare l'edificabilità su tutto il territorio comunale, con particolare riferimento agli articoli normativi che disciplinano l'attuazione dei Piani Attuativi - ivi inclusi i Piani di Recupero (artt. 9, 9.2.1, 10.4 delle Norme del Piano delle Regole);
- nell'art. 10.2 delle Norme del Piano delle Regole si fa invece ancora riferimento al parametro del volume, ove si recita: *“Negli interventi in cui si prevede la demolizione delle superfetazioni, purché legittimamente realizzate, anche se non individuate nella cartografia del Piano delle Regole, nel rispetto della normativa relativa ai singoli tessuti, devono essere altresì verificate le seguenti indicazioni:*
 - *i volumi oggetto della ricostruzione potranno essere utilizzati anche attraverso la sopraelevazione dei corpi di fabbrica verso strada, quando questi presentino altezze minori di quelle degli edifici adiacenti e l'intervento consenta una complessiva omogeneizzazione delle altezze;*
 - *l'area di risulta delle demolizioni deve essere sistemata e attrezzata in modo adeguato al contesto in cui la stessa viene integrata (pavimentazioni e sistemazioni a verde).”*;
- l'art. 23.1 delle Norme del Piano delle Regole ammette inoltre interventi di *“Ru - Ristrutturazione urbanistica”* nei Tessuti della Città Storica antica e moderna (CS), se previsti negli elaborati cartografici del Piano delle Regole relativi all'assetto urbanistico generale, stabilendo che: *“Negli interventi di Ru in cui si prevede la demolizione delle superfetazioni (che non sono individuate nella cartografia del PGT, ma che, in ogni caso, devono essere evidenziate nei progetti di recupero) con il recupero dei volumi demoliti, qualora sia consentito dalla normativa relativa ai singoli tessuti, devono essere verificate le condizioni di cui all'art. 10.2.”*, facendo nuovamente rimando al parametro volumetrico;
- i sopra richiamati disposti si riferiscono specificamente alla demolizione/ricostruzione di superfetazioni, ma non chiariscono se il volume debba essere considerato parametro di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi sugli immobili principali (anche quelli non comportanti demolizione) per favorire il miglior utilizzo degli edifici e delle unità immobiliari esistenti, adeguandoli a mutate esigenze funzionali, nella logica di recupero e riuso degli immobili nei tessuti della città esistente, anche qualora individuati da modalità di intervento di tipo conservativo, in coerenza con i principi del recupero introdotti proprio dalla richiamata Legge 457/78.

Considerato pertanto che:

- nelle Norme vigenti dello strumento urbanistico non sono espressi indici e parametri edilizio-urbanistici di riferimento per i tessuti appartenenti alla Città Storica antica e moderna (CS) e non è indicato un riferimento esplicito a quali parametri debbano essere utilizzati in caso di presentazione di Piano di Recupero, anche in attuazione di interventi di *“Ru - Ristrutturazione urbanistica”*;
- nelle stesse Norme tali indici e parametri sono invece individuati per ogni tipologia di tessuto appartenente a Città Consolidata (CC), Città delle Attività (CA), Città dei Servizi e delle Attrezzature (CSA), Città in Trasformazione (CT) e Ambiti di valore paesaggistico - ambientale;
- per alcuni tessuti non è inoltre indicato un parametro di riferimento relativo all'altezza massima per l'attuazione di tali interventi;
- negli artt. 34.1, 37.4 e 41.1 relativi agli interventi consentiti nei tessuti appartenenti alla Città dei Servizi e delle Attrezzature (CSA), Nuovi Servizi (Ns) della Città in Trasformazione (CT) e Ambiti di valore paesaggistico - ambientale, la modalità di intervento di *“Ru - Ristrutturazione urbanistica”* non risulta

riportata tra quelle ammesse, sebbene nella cartografia (PR7 - Assetto urbanistico generale) si rilevino immobili appartenenti a tali Ambiti individuati con suddetta modalità di intervento.

Preso pertanto atto che:

- l'attuale disciplina del Piano delle Regole vigente non definisce gli indici e i parametri edilizio-urbanistici da utilizzare negli interventi di Ristrutturazione urbanistica (Ru), determinando la necessità di chiarire in modo inequivocabile, quali siano gli indici e parametri da applicare, in riferimento alle diverse Città di appartenenza e nei diversi tessuti nei quali suddetti interventi di Ristrutturazione urbanistica (Ru) risultano localizzati, ai fini della loro attuazione (anche in caso di Piano di Recupero);
- il comma 14bis, art. 13, della L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possano procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti del PGT non costituenti variante agli stessi;
- si rende, pertanto, necessario apportare le opportune rettifiche agli artt. 9.2.1, 23.1, 34.1, 37.4 e 41.1 dell'elaborato "PR0b - Norme" del Piano delle Regole del PGT, e per coerenza all'art. 18 dell'elaborato "PS0b - Apparato normativo" del Piano dei Servizi del PGT, come evidenziate nel documento allegato "ARPGT08 - Atto di rettificazione e correzione errori materiali del PGT", quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, allo scopo di garantire una maggiore chiarezza nella interpretazione della disciplina ai fini della sua applicazione nell'attività istruttoria svolta dagli Uffici competenti, con riferimento ai diversi tipi di Città/Ambiti di cui sopra.

Vista la documentazione, in allegato alla presente proposta di delibera in forma cartacea e digitale (cd), rappresentata dal documento "ARPGT08 - Atto di rettificazione e correzione errori materiali del PGT".

Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 14 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2, del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il parere favorevole della Commissione Urbanistica del 03.07.2019, in atti.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato


SI PROPONE

1. Di approvare le rettifiche agli atti del Piano di Governo del Territorio, non costituenti varianti agli stessi, ai sensi dell'art. 13, comma 14 bis, L. 12/2005, come descritte nel documento "ARPGT08 - Atto di rettificazione e correzione errori materiali del PGT", in allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).
2. Di dare mandato agli uffici competenti di modificare gli elaborati "PR0b - Norme" e "PS0b - Apparato normativo", come da estratti allegati riportati nel documento "Allegato 1", provvedendo al deposito degli atti presso la Segreteria comunale ed alla loro pubblicazione nel sito informatico del Comune.
3. Di dare atto che gli atti così rettificati acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione sul BURL del relativo avviso di approvazione, previo invio alla Regione ed alla Provincia degli atti in forma digitale.
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante

il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".


5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
6. Di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta spesa né diminuzione di entrata.

**La Responsabile del Servizio
Pianificazione Urbanistica**
arch. Silvia Pergami



**L'Assessore alla Riqualificazione urbana,
Urbanistica, Edilizia privata e Patrimonio
immobiliare**

arch. Francesco Valesini



Allegato:

- 1) Documento "ARPGT08 - Atto di rettificazione e correzione errori materiali del PGT"



COMUNE DI BERGAMO

AREA: Politiche del Territorio
DIREZIONE: Urbanistica e Riqualificazione

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Bergamo, ~~giugno 2019~~ ^{4/7/2019}

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
arch. Giorgio Cavagnis

AREA: Servizi Generali
DIREZIONE: Servizi Finanziari e Controllo partecipate

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore all'Urbanistica tramite la Direzione Urbanistica e Riqualificazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere _____ sotto l'aspetto contabile.

Bergamo, ~~giugno 2019~~

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

UFFICIO SEGRETERIA

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

Bergamo, giugno 2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Ai sensi dell'art.27, comma 2, dello Statuto comunale, si esprime parere per di legittimità.

Bergamo, ^{10 luglio} ~~giugno~~ 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 23 avente per oggetto: approvazione atto di rettificazione e correzione di errori materiali degli atti del Piano di governo del territorio non costituente variante agli stessi, ai sensi dell'art. 13, comma 14 bis, della L.R. 12/2005 e s.m.i. (ARPGT08).

ASSESSORE VALESINI:

Questa è una delibera dal contenuto molto tecnico, con cui si definisce, con maggiore specificità, il grado di intervento di ristrutturazione urbanistica all'interno delle zone di recupero. La ristrutturazione urbanistica definisce gli interventi rivolti alla sostituzione dell'esistente, soprattutto nel tessuto storico antico e moderno della città.

La definizione di questo grado di intervento, ante variante 10, si completava, però, facendo riferimento anche al fatto che, per questi tipi di interventi, si sarebbero dovuti rispettare i parametri e gli indici di edificabilità previsti dal tessuto di appartenenza e, per quanto riguarda i tessuti della città storica, gli indici e i parametri di progetto dovevano prendere a riferimento i volumi degli edifici esistenti.

Con la variante 10 si è fatta un'operazione di semplificazione, andando a richiamare le modalità di definizione di questi interventi previsti nel Testo Unico dell'edilizia, vale a dire il D.P.R. 380, in cui si definisce il grado di intervento di ristrutturazione urbanistica, ma non c'è nessun riferimento agli indici e ai parametri edilizio-urbanistico.

Questa condizione, nell'applicazione successiva - quindi post variante 10 - del Piano delle regole, ha determinato una necessità di chiarimento e di individuazione inequivocabile di quali possono essere gli indici e i parametri di riferimento negli interventi di ristrutturazione urbanistica all'interno delle zone di recupero quindi, di fatto, negli strumenti attuativi dei piani di recupero stesso.

Quindi si è ripresa la definizione precedente all'approvazione della variante 10, specificando il riferimento ai volumi esistenti e anche al tema delle altezze, cioè all'altezza massima degli edifici esistenti compresi nel perimetro del piano di recupero, e in ogni caso con attente valutazioni dell'altezza in relazione al contesto circostante, andando a colmare un *vulnus* che era della norma nazionale cioè, come ho citato prima, del D.P.R. 380.

(Entra in aula il consigliere Bianchi; sono presenti n. 27 consiglieri).

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 8 consiglieri astenuti (Tremaglia, Minuti, Bianchi, Carrara, Facoetti, Rovetta, Nosari, Anesa), n. 19 voti favorevoli (Gori, Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Ceci, Paganoni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Cremaschi).

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei votanti nel testo allegato.

“

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visto il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di deliberazione dal responsabile della direzione interessata in data 4 luglio 2019 in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.

Preso atto dell'allegato al presente provvedimento, depositato agli atti.

Visto il parere favorevole espresso dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 19 luglio 2019.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

DELIBERA

- 1) Di approvare le rettifiche agli atti del Piano di governo del territorio, non costituenti varianti agli stessi, ai sensi dell'art. 13, comma 14 bis, L. 12/2005, come descritte nel documento "ARPGT08 – Atto di rettificazione e correzione errori materiali del PGT", in allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato1).
- 2) Di dare mandato agli uffici competenti di modificare gli elaborati "PR0b – Norme" e "PS0b – Apparato normativo", come da estratti allegati riportati nel documento "Allegato1", provvedendo al deposito degli atti presso la segreteria comunale ed alla loro pubblicazione nel sito informatico del Comune.
- 3) Di dare atto che gli atti così rettificati acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione sul BURL del relativo avviso di approvazione, previo invio alla Regione ed alla Provincia degli atti in forma digitale.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39, comma1, lett. a), del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa, né diminuzione di entrata.

“

Il Presidente invita il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 4 consiglieri astenuti (Tremaglia, Minuti, Bianchi, Nosari), n. 23 voti favorevoli (Gori, Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Ceci, Paganoni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Cremaschi, Carrara, Facoetti, Rovetta, Anesa).

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presidente

f.to: ing. Ferruccio Rota

Il vice segretario supplente del vicario

f.to: dott. Gaspare Passanante

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Il Vice Segretario Generale

f.to dott.ssa Giacomina Giacomoni

30 LUG. 2019

Bergamo li.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data.....

23 LUG. 2019

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Vice Segretario Generale

f.to dott.ssa Giacomina Giacomoni

30 LUG. 2019

Bergamo li.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bergamo li.....

.....